



Decreto Dirigenziale n. 165 del 01/09/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. N. 203/88, SS. MM. II. (ART. 6). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "ALTO SELE" S.R.L. . ATTIVITA': PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO. SEDE OPERATIVA: CALABRITTO, LOC. PONTE SELE, VIA NAZIONALE, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 27 marzo 2008, n. 20, è stata rilasciata alla ditta “BETONTIR” S.P.A. voltura di precedente autorizzazione emessa ex art. 12 D.P.R. n. 203/88, per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, sito in Calabritto, loc. Ponte Sele, via Nazionale, s. n.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0541984 in data 11 luglio 2011 la ditta “ALTO SELE” S.R.L., locataria d’azienda, ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento;
- CHE, verificati con esito favorevole i più recenti referti analitici, risulta che sono inalterati il tipo d’attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d’abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell’art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l’altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto dalla “BETONTIR” S.P.A. preliminarmente al rilascio del citato D. D. n. 20/2008, senza che ad oggi risulti intervenuta l’esecuzione delle previste verifiche a cura dell’A.R.P.A.C.;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore della ditta richiedente la voltura del D. D. 27 marzo 2008, n. 20, per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, sito in Calabritto, loc. Ponte Sele, via Nazionale, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;
- 6) la D.G.R. 3 giugno 2000, n. 3466;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) il D. D. 27 marzo 2008, n. 20;

alla stregua dell’istruttoria ed in conformità con le determinazioni della stessa, nonché dell’attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che annulla e sostituisce il D. D. 27 marzo 2008, n. 20;
- 2) di prendere atto del subingresso della ditta “ALTO SELE” S.R.L. nell’esercizio dell’attività, in precedenza intestata a “BETONTIR” S.P.A., svolta nello stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, sito in Calabritto, loc. Ponte Sele, via Nazionale, s. n.;
- 3) di rilasciare in favore della ditta “ALTO SELE” S.R.L. – impresa locataria, subentrata nella gestione dello stabilimento di cui sopra – voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera emessa in via provvisoria ex art. 12 D.P.R. n. 203/88, con D. D. 27 marzo 2008, n. 20 (validità illimitata, fatti salvi gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., e con particolare riferimento alla previsione di cui all’art. 281¹);
- 4) di provvedervi sulla scorta dei dati d’emissione, già valutati dallo scrivente, ripresi dal predetto provvedimento autorizzativo e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza annuale ed immutata periodicità, durante la normale attività e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) per le fasi produttive ove si depositano, manipolano, trasportano, caricano, scaricano e miscelano sostanze che danno luogo ad emissioni diffuse di natura polverulente, adottare sempre le misure previste dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990, allegato 6;
 - f) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C., contestualmente a quelli dei controlli discontinui di cui appresso;
 - g) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione imposti dal D.M. Ambiente 25 agosto 2000 e, per quanto ivi non previsto, dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - h) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - i) procedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - j) porre in essere ogni previsto adempimento in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - k) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di precisare che:
- a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale, orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni condotto, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 7) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dal D.P.R. n. 203/88, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 8) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dal presente atto, di regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché del rispetto dei valori limite

riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;

- 9) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 10) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 12) di notificarlo alla ditta "ALTO SELE" S.R.L., sede legale di Colliano (SA), via Macchia, n. 3;
- 13) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Calabritto, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 14) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Michele Palmieri)